

APPENDICE LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Il bilancio consuntivo 2005 del Fondo di previdenza per il personale di volo è stato predisposto con riferimento alla vigente disciplina e ad alcuni provvedimenti che hanno influenzato la gestione del fondo.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Con decreto 6 ottobre 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

La legge 3 dicembre 2004, n. 291 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, ha introdotto modifiche alla normativa nel Fondo volo.

In particolare si ricorda:

l'articolo 1-quater, comma 1, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2004 per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite;

l'articolo 1-quater, comma 2, stabilisce che l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione

maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare;

l'articolo 1-quater, comma 3, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto", come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n.326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 4 agosto 2005, ha deliberato l'aggiornamento dei coefficienti per la liquidazione in capitale di una quota di pensione ai sensi dell'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 11 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e successive modifiche ed integrazioni, con effetto sulle pensioni aventi decorrenza dal 1° luglio 1997 e fino al dicembre 2004.

Tuttavia nell'anno 2005 gli Uffici competenti non hanno provveduto alla ricostituzione dei trattamenti di pensione interessati all'applicazione della delibera citata.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto 18 novembre 2005 emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fissa nella misura del 2,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2005.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE

GESTIONE SPECIALE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI GIA' EROGATI
DAL SOPPRESSO FONDO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEGLI
SPEDIZIONIERI DOGANALI
ART. 3, COMMA 2, LEGGE 16 LUGLIO 1997, N.230.

RENDICONTO DELL'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La legge n. 230 del 16 luglio 1997 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la soppressione del Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali, istituito con Legge 22 dicembre 1960, n.1612.

Nel fare rinvio all'appendice per una disamina del quadro normativo di riferimento si ritiene utile precisare in sintesi che:

- con effetto dalla stessa data, resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1° gennaio 1998;
- a decorrere dal 1° gennaio 1998 i trattamenti pensionistici ordinari, di invalidità e ai superstiti a carico del soppresso Fondo sono erogati dall'INPS;
- per il pagamento delle pensioni in essere, per l'erogazione delle quote aggiuntive e dell'indennità di buonuscita è stata istituita, nell'ambito dell'INPS, un'apposita gestione speciale ad esaurimento alla quale sono affluite altresì le attività e le passività risultanti dal rendiconto del soppresso Fondo al 1° gennaio 1998;
- gli eventuali squilibri gestionali della nuova gestione speciale sono a carico dello Stato e sono rimborsati sulla base del rendiconto annuale;
- l'onere sostenuto dall'INPS, da rimborsare da parte dello Stato, è stato accertato in 20,658 mln. per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di 1,033 mln. annui per ciascuno degli anni successivi;
- il personale dipendente del soppresso Fondo, in servizio al 31 dicembre 1997, ivi compreso il Direttore generale, è stato trasferito alle dipendenze dell'INPS.

Come già precisato in precedenti relazioni ai bilanci, le attività, le passività e le altre somme imputate a qualsiasi titolo a credito o a debito del soppresso Fondo sono state recepite al 1° gennaio 1998 sulla base del bilancio consuntivo per l'esercizio 1997 approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 15 maggio 1998.

Il bilancio consuntivo per il 2005 della Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo Previdenziale ed Assistenziale degli Spedizionieri Doganali, si riassume in:

* 28,4 mln. di ENTRATE;

* 28,4 mln. di USCITE.

° ° °

Nel prospetto che segue si riportano, in forma aggregata, i dati relativi ai valori economici delle entrate e delle uscite del 2005, debitamente raffrontati con le valutazioni dello stesso anno e con i dati accertati nel 2004, nonché la situazione patrimoniale netta all'inizio e alla fine dell'anno in esame.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

	CONSUNTIVO 2004	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
		1^ nota variazione	aggiornato	
		(in migliaia di euro)		
1 PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO: Avanzo patrimoniale.....	13.382	13.382	13.382	13.382
2 ENTRATE:				
Poste correttive e compensative di uscite.....	157	92	125	73
Trasferimenti da altre gestioni dell'inps.....	69	67	70	71
Canone d'uso netto immobili strumentali adibiti ad uffici..	1	1	1	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	0	0	24	11
Prelevi da riserve tecniche e fondi di acc.to vari.....	0	0	0	0
TOTALE DELLE ENTRATE.....	227	160	220	156
Trasferimenti della GIAS.....	27.204	27.809	28.223	28.269
TOTALE A PAREGGIO.....	27.431	27.969	28.443	28.425
3 USCITE:				
Spese per rate di pensione.....	24.655	25.026	25.454	25.887
Indennità di buonuscita.....	1.998	2.177	2.186	1.815
Oneri finanziari	21	8	15	11
Rimborso contributi.....	4	0	0	0
Interessi passivi sul c/c con l'INPS.....	263	335	336	251
Spese di amministrazione	348	366	358	343
Oneri Tributarî	31	32	31	31
Uscite non classificabili in altre voci.....	33	8	45	22
Perdita della gestione immobiliare del Fondo.....	78	17	18	65
TOTALE DELLE USCITE.....	27.431	27.969	28.443	28.425
4 PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO: Avanzo patrimoniale.....	13.382	13.382	13.382	13.382

Di seguito si forniscono alcune indicazioni relative alle partite di entrata ed uscita più significative, rammentando che la presente gestione non prevede la riscossione di contributi in quanto, ai sensi dell' art. 1, comma 2, della citata legge n.230/1997, gli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1° gennaio 1998 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

- **Poste correttive e compensative delle uscite** – Pari a 73 mgl., riguardano i recuperi di prestazioni e i riaccrediti di rate di pensione disposte e non pagate.

- **Trasferimenti da altre gestioni dell'INPS** – Assommano a 71 mgl. e sono costituiti da interessi maturati su investimenti presso la Tesoreria Centrale, derivanti dalla cessione di immobili alla SCIP.

- **Variazioni patrimoniali straordinarie** – Ammontano a 11 mgl. ed attengono per 10 mgl. al plusvalore ed eccedenza del fondo ammortamento immobili, attribuito alla gestione a seguito della cessione al FIP di alcuni immobili.

- **Trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali** – Iscritto nella misura di 28,269 mln., deriva dalla differenza tra le uscite e le entrate del rendiconto 2005 e rappresenta la somma a carico dello Stato per la copertura dello squilibrio gestionale di cui all'art. 3, comma 3, della legge 230/1997.

- **Spese per prestazioni istituzionali** – Sono risultate pari a 27,702 mln. e sono esposte con separata evidenza delle rate di pensione (25,887 mln.) e delle indennità di buonuscita (1,815 mln.).

Sono costituite da:

- rate di pensione relative ai trattamenti in essere all'atto dello scioglimento del Fondo;
- rate di pensione ed indennità di buonuscita corrispondenti all'anzianità assicurativa maturata dagli iscritti all'atto dello scioglimento del Fondo;
- rate di pensione e indennità di buonuscita corrispondenti all'anzianità assicurativa acquisita dai soggetti cancellati senza diritto a prestazione immediata.

Nei prospetti che seguono sono riportati, separatamente per categoria, i dati concernenti le pensioni liquidate e quelle in essere alla fine degli anni 2004 e 2005.

NUMERO ED IMPORTO DELLE PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 2004 E 2005

	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO
2004	Vecchiaia	158	1.642.199	10.394
	Invalidità	3	29.641	9.880
	Superstiti	40	285.707	7.143
	Totale	201	1.957.547	9.739
2005	Vecchiaia	154	1.591.074	10.332
	Invalidità	3	21.092	7.031
	Superstiti	55	406.830	7.397
	Totale	212	2.018.996	9.524

NUMERO E IMPORTO DELLE PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2004 E 2005

	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MEDIO
2004	Vecchiaia	1.354	16.735.122	12.360
	Invalidità	77	810.937	10.532
	Superstiti	907	6.573.964	7.248
	Totale	2.338	24.120.023	10.317
2005	Vecchiaia	1.446	17.827.265	12.329
	Invalidità	76	801.368	10.544
	Superstiti	922	6.810.478	7.387
	Totale	2.444	25.439.111	10.409

- **Oneri finanziari** – Rilevati per 11 mgl., afferiscono ad interessi passivi su prestazioni arretrate.

- **Interessi passivi sul c/c con l'INPS** - Determinati in 251 mgl., si riferiscono agli interessi passivi che sono maturati sul C/C intrattenuto dalla Gestione con l'INPS. L'onere è dovuto alla circostanza che l'Istituto deve anticipare i capitali occorrenti per l'erogazione delle prestazioni mentre il rimborso avverrà sulla base del rendiconto annuale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della più volte citata legge n. 230/1997. Per il calcolo degli interessi è stato applicato il saggio del 2,69 per cento, così come stabilito dalla delibera del C.d.A. n.173 del 7/6/2006.

- **Spese di amministrazione** – Pari a 328 mgl., derivano dalla ripartizione delle spese di amministrazione complessivamente sostenute dall'Istituto per l'esercizio 2005 ed attribuite alle gestioni amministrate in base ai criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità. Nella pagina successiva viene riportato un prospetto analitico delle spese in questione con i dati degli anni 2004 e 2005.

- **Spese di amministrazione relative agli immobili cartolarizzati**
Sono state valutate in 15 mgl ed attengono ai costi afferenti la gestione degli immobili cartolarizzati, che sono stati sostenuti direttamente dall'Istituto o, per suo conto, dalle Società alle quali è stata affidata la gestione tecnico-amministrativa e commerciale degli immobili cartolarizzati.